

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

DECRETO n. del

OGGETTO: Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2". Soppressione delle AA.SS.LL. "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E". Ridenominazione delle AA.SS.LL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6".

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*";

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss.mm.ii concernente: "*Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*" ed, in particolare gli articoli 5 e 6 riguardanti l'istituzione, oltreché delle quattro Aziende USL della Provincia di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, anche delle seguenti Aziende della Provincia di Roma, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica:

- Unità Sanitaria Locale Roma «A»;
- Unità Sanitaria Locale Roma «B»;
- Unità Sanitaria Locale Roma «C»;
- Unità Sanitaria Locale Roma «D»;
- Unità Sanitaria Locale Roma «E»;
- Unità Sanitaria Locale Roma «F»;
- Unità Sanitaria Locale Roma «G»;
- Unità Sanitaria Locale Roma «H»;

nonché delle seguenti Aziende Ospedaliere, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica:

Segue decreto n.
IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- Complesso Ospedaliero S. Camillo, Forlanini, Spallanzani - ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione;
- Complesso Ospedaliero S. Giovanni, Addolorata ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione;
- Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri - ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione;

VISTO il DCA n. U00030 del 26.01.2015 avente ad oggetto "*Riorganizzazione dell'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri in Presidio Ospedaliero a Gestione diretta dell'ASL Roma E a seguito della fusione disposta al punto 3.2.2.1 della Nuova Edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio adottata con il DCA n.U00247/14*";

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "*Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*";
- n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*";

VISTO l'articolo 2, commi da 67 a 105, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, il comma 88, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*;

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria;

DATO ATTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 1° dicembre 2014, ha deliberato la nomina dell'Arch. Giovanni Bissoni, con decorrenza 2 dicembre 2014, quale Sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, richiamando in particolare le azioni e gli interventi in via prioritaria indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, intervenendo anche per garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza, sicurezza e qualità, attraverso un utilizzo efficiente delle risorse;

VISTI:

- il Decreto Legge c.d. "*Spending Review*" 6 luglio 2012, n. 95 recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il Decreto Legge c.d. "*Balduzzi*" 13 settembre 2012, n. 158 recante "*Disposizioni urgenti per*

Segue decreto n.
IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 ed, in particolare, l'articolo 1 sul riordino dell'assistenza territoriale e la mobilità del personale delle aziende sanitarie e l'articolo 4 sulla dirigenza sanitaria ed il governo clinico;

- il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e l'efficienza degli uffici giudiziari*", convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che prevede, tra l'altro, che "*Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano le linee progettuali da realizzare, in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi approvati*";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2014 n. 17 "*Legge di stabilità regionale 2015*";

VISTI:

- il DCA n. U00247 del 25 luglio 2014 concernente "*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi per il periodo 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione*", con particolare riferimento all'Azione 2, Intervento 3.2.2.2, riguardante l'integrazione tra la ASL "Roma A" e la ASL "Roma E";
- il DCA n. U00251 del 30 luglio 2014 concernente "*Adozione delle Linee Guida per il Piano Strategico Aziendale*";
- il DCA n. U00259 del 6 agosto 2014 concernente "*Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*", con particolare riferimento:
 - al punto 1.7, ove si dispone che: "*Al fine di adeguare il territorio delle Aziende alla nuova articolazione dei Municipi di Roma Capitale, si rende necessario rivedere gli ambiti territoriali delle Aziende che insistono sul territorio del Comune di Roma. Il relativo procedimento si svolgerà secondo la normativa vigente. Nelle more della conclusione di tale procedimento, le Aziende sono invitate ad individuare negli Atti Aziendali adeguati meccanismi interaziendali di coordinamento, secondo quanto meglio precisato nella parte dedicata specificatamente nei Distretti*";
 - al punto 5.10.3, lettera A. ("*Distretti che insistono sul territorio di Roma Capitale*"), ove si dispone, tra l'altro, che: "*In conformità a quanto previsto dal nuovo Statuto di Roma Capitale (cfr paragrafo 6, Capitolo I), gli ambiti territoriali dei distretti ASL RM/A, RM/B, RM/C, RM/E, verranno adeguati in ragione degli accorpamenti dei Municipi di Roma Capitale, ed il loro numero, conseguentemente, sarà ridotto dagli attuali 19 a 15. Nelle more dell'emanazione di specifici provvedimenti relativi alla ridefinizione degli ambiti territoriali dei distretti in coerenza con il nuovo assetto dei Municipi di Roma Capitale, le Aziende dovranno individuare adeguati meccanismi di integrazione e coordinamento interdistrettuale con specifico riferimento alle aree interessate dalla ridefinizione dei confini aziendali in conseguenza dello Statuto di Roma Capitale (omissis)*";

Segue decreto n.
IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 24, della Legge di stabilità regionale 30 dicembre 2014 n. 17 ha previsto che *“ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e successive modifiche, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), si applicano in quanto compatibili con i poteri del Commissario ad acta e con le misure necessarie a dare piena attuazione a quanto previsto dal Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)”*;

VISTO il DCA n. U00373 del 30 luglio 2015, adottato in attuazione di quanto previsto al citato articolo 2, comma 24, della Legge Regionale n. 17/2014, recante *“Integrazione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio approvata con il DCA n.U00247/14. Nuovo assetto territoriale e nuova denominazione delle Aziende Sanitarie Locali RM/A, RM/B, RM/C, RM/D, RM/E”*, ove, tra l'altro, si è stabilito:

- di dare esecuzione a quanto previsto al punto 1.7 del Nuovo Atto di Indirizzo per la redazione degli Atti Aziendali approvato con il DCA n. U00259/14 e di procedere, pertanto, alla rivisitazione degli ambiti territoriali delle Aziende che insistono sul territorio del Comune di Roma, adeguando detto territorio alla nuova articolazione dei Municipi di Roma Capitale;
- di procedere ad una integrazione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013—2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio, inserendo tra le azioni da porre in essere un ulteriore punto 3.2.2.5 che preveda l'integrazione tra la ASL “Roma B” e la ASL Roma C da attuarsi entro il 31/12/2015;
- di prevedere una nuova denominazione e un nuovo assetto delle Aziende Sanitarie Locali dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ridefinendo i relativi ambiti territoriali come di seguito indicato:
 1. ASL “Roma 1” comprendente il territorio delle ASL RM/A, RM/E;
 2. ASL “Roma 2” comprendente il territorio delle ASL RM/B, RM/C;
 3. ASL “Roma 3” comprendente il territorio della ASL RM/D;
- di prevedere che il concreto processo di integrazione delle Aziende “Roma B” e “Roma C” avvenga entro il 31 dicembre 2015;

DATO ATTO che, successivamente all'adozione del DCA n. U00373/15, la Giunta Regionale, al fine di riportare al rango legislativo la definizione dell'assetto organizzativo del Sistema Sanitario Regionale, facendo salvi comunque gli effetti derivanti dagli atti e dai rapporti giuridici sorti sulla base della stessa, nonché dai conseguenti atti di esecuzione, ha adottato la DGR 17 settembre 2015 n. 492 avente ad oggetto la proposta di regionale concernente: *“Disposizioni in materia di riordino della rete assistenziale e ospedaliera”*, con la quale, in particolare, si provvede:

- all'istituzione dal 1° gennaio 2016 delle seguenti AA.SS.LL.:

Segue decreto n.
IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- “Roma 1”, scaturente dall'accorpamento della “Roma A” con la “Roma E”;
- “Roma 2”, scaturente dall'accorpamento della “Roma B” con la “Roma C”;
- alla ridenominazione dal 1° gennaio 2016 delle seguenti AA.SS.LL.:
 - “Roma D” come “Roma 3”;
 - “Roma F” come “Roma 4”;
 - “Roma G” come “Roma 5”;
 - “Roma H” come “Roma 6”;
- all'abrogazione della disposizione di cui al comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base della stessa, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nonché del numero 3) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/1994 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO che copia del DCA n. U00373/15 e della DGR n. 492/15 sono state trasmesse, tra gli altri, ai Ministeri Vigilanti Salute ed Economia e Finanze, rispettivamente, con la nota prot. n. 419776/GR/11/26 del 31.07.2015 e con la nota prot. n. 521499/GR/11/00 del 30.09.15;

VISTO il parere di cui alla nota LAZIO-DGPROG-14/10/2015-0000251-P espresso dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale si prende atto dell'integrazione dei Programmi Operativi 2013-2015 disposta con il DCA n.373/2015 e si resta in attesa di aggiornamenti circa l'iter approvativo della su detta proposta di legge.

DATO ATTO che la proposta di legge regionale approvata con la citata DGR n. 492/15 è stata trasmessa al Consiglio Regionale con la nota prot. n. 504337 del 22.09.15 a firma del Segretario della Giunta e che la stessa è stata registrata dal Consiglio con il numero 290 del 22 settembre 2015;

DATO ATTO che l'iter di approvazione della suddetta proposta di legge, avviato presso la Commissione Politiche sociali e Salute del Consiglio Regionale, non è ancora concluso e che occorre, comunque, rispettare il termine cogente per la conclusione del procedimento di accorpamento tra le AA.SS.LL. “Roma A” e “Roma E”, nonché “Roma B” e “Roma C” fissato al 31 dicembre 2015 nei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro dal DCA n. U00373/15;

DATO ATTO, altresì, che la disposizione di cui al comma 24 dell'articolo 2 della Legge di stabilità regionale 30 dicembre 2014 n. 17 è vigente e che consente al Commissario *ad acta*, per il pieno raggiungimento degli obiettivi di risanamento previsti dal Piano di Rientro, di procedere all'istituzione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere del S.S.R., posto che nella stessa si prevede che *“(omissis) le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), si applicano in quanto compatibili con i poteri del Commissario ad acta e con le misure necessarie a dare piena attuazione a quanto previsto dal Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i programmi operativi, di cui ai succitati articoli 5 e 6, della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii.”*;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, provvedere ad istituire a far data dal 1° gennaio 2016, in attuazione di quanto previsto nella Nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 per

Segue decreto n.
IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

l'attuazione del Piano di Rientro approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro dal DCA n. U00373/15, le seguenti AA.SS.LL.:

- "Roma 1", mediante accorpamento della "Roma A" con la "Roma E";
- "Roma 2", mediante accorpamento della "Roma B" con la "Roma C";

nonché a ridenominare, al contempo, le seguenti AA.SS.LL.:

- "Roma D" come "Roma 3";
- "Roma F" come "Roma 4";
- "Roma G" come "Roma 5";
- "Roma H" come "Roma 6";

RITENUTO OPPORTUNO indicare, con riferimento alle neo istituite AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2", in via provvisoria la sede legale e la sede operativa, la data di avvio delle attività come nuove Aziende, dichiarare il subentro nel patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, facente capo, rispettivamente, alle preesistenti AA.SS.LL. "Roma A" e "Roma E", nonché "Roma B" e "Roma C", nonché dichiarare la decadenza degli organi aziendali, Direttori Generali, Collegi Sindacali e Collegi di direzione, dei Direttori Sanitari ed Amministrativi in carica per effetto della soppressione degli Enti sopracitati e degli Organismi Interni di Valutazione che dovranno essere ricostituiti entro il termine previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha già chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute di voler indicare i componenti dei Collegi Sindacali delle neo istituite AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2";

TENUTO CONTO che gli Atti Aziendali delle preesistenti AA.SS.LL. "Roma A" e "Roma E", nonché "Roma B" e "Roma C" perdono di efficacia per la parte non compatibile con il rinnovato ambito gestionale e con il presente decreto commissariale a far data dal 1° gennaio 2016, data di istituzione delle AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2";

RITENUTO OPPORTUNO dare mandato, pertanto, ai Commissari Straordinari delle neo istituite AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2" di procedere all'adozione della nuova proposta di Atto Aziendale entro 60 giorni dall'istituzione delle Aziende ed alla conseguente trasmissione in Regione per la relativa approvazione, che dovrà avvenire entro 60 giorni dal suo ricevimento;

CONSIDERATO che l'articolo 2 dell'*"Ipotesi di Contratto Collettivo Quadro per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale del 7 agosto 1998"*, sottoscritta dall'A.R.A.N. e dalle Confederazioni Sindacali in data 28 novembre 2014, prevede, all'articolo 2 (concernente *"Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici"*), quanto segue:

- al comma 1, che: *"1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'articolo 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, sarà formata da tutti i componenti della nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati."*;
- al comma 3, che: *"Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica RSU."*;

Segue decreto n.
IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- al comma 5, che: *“Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti all'articolo 4 - Parte Prima - dell'ACQ 7 agosto 1998 per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.”*;
- al comma 6, che: *“Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.”*

CONSIDERATO che occorre dare attuazione ai Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro dal DCA n. U00373/15, peraltro mai opposti, la cui cogenza deriva dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal Commissario *ad acta*;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di stabilire, in attuazione di quanto previsto nella Nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 per l'attuazione del Piano di Rientro approvata con il DCA n.U00247/14, come successivamente modificata ed integrata, tra l'altro dal DCA n. U00373/15, che:

1. a far data dal 1° gennaio 2016 sono istituite le seguenti AA.SS.LL:
 - “Roma 1”, mediante accorpamento della “Roma A” con la “Roma E”, con sede legale provvisoria in Roma, Via Borgo Santo Spirito, 3 – 00193 e con sede operativa provvisoria in Roma, Via Ariosto, 3/9 - 00185;
 - “Roma 2”, mediante accorpamento della “Roma B” con la “Roma C”, con sede legale provvisoria in Roma, Via F. Meda, 35 e con sede operativa provvisoria in Roma, Via Primo Carnera, 1 - 00142;
2. con successiva deliberazione di Giunta Regionale sarà individuata in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii., la sede legale delle neo istituite AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”;
3. a far data dal 1° gennaio 2016 sono soppresse ed estinte la relativa personalità giuridica, delle seguenti AA.SS.LL.:
 - “Roma A”;
 - “Roma B”;
 - “Roma C”;
 - “Roma E”;
4. a far data dal 1° gennaio 2016 le AA.SS.LL. di seguito indicate sono così ridenominate:
 - “Roma D” come “Roma 3”;
 - “Roma F” come “Roma 4”;
 - “Roma G” come “Roma 5”;
 - “Roma H” come “Roma 6”;
5. dal 1° gennaio 2016 le neo istituite AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2” subentrano in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto giuridico, anche processuale, facente capo

Segue decreto n.
IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- rispettivamente alle preesistenti AA.SS.LL. "Roma A" e "Roma E", nonché "Roma B" e "Roma C" oggetto di accorpamento;
6. dal 1° gennaio 2016 decadono dalle rispettive cariche gli organi aziendali delle AA.SS.LL. "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E", Direttori Generali, Collegi Sindacali e Collegi di direzione, nonché i Direttori Sanitari ed Amministrativi in carica per effetto della soppressione degli Enti sopracitati e gli Organismi Interni di Valutazione che dovranno essere ricostituiti entro il termine previsto dalla normativa vigente;
 7. entro il termine di quarantacinque giorni dall'istituzione delle AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2" si dovrà procedere alla nomina dei nuovi Collegi Sindacali;
 8. con successivo provvedimento si procederà al commissariamento delle neo istituite AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2" ed alla nomina dei rispettivi Commissari Straordinari per l'espletamento degli adempimenti necessari all'attivazione dei nuovi Enti, con riferimento, tra l'altro, all'espletamento di qualsiasi atto o formalità necessaria affinché le neo istituite AA.SS.LL. subentrino nella proprietà e titolarità di ogni cespite ed attività patrimoniale dei complessi aziendali delle preesistenti "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E";
 9. i Commissari Straordinari delle neo istituite AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2" dovranno procedere all'adozione della proposta di Atto Aziendale entro 60 giorni dall'istituzione delle nuove Aziende ed alla conseguente trasmissione in Regione per la relativa approvazione, che dovrà avvenire entro 60 giorni dal suo ricevimento;
 10. i Commissari Straordinari delle neo istituite AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2" assumeranno, altresì, rispettivamente le funzioni di Commissari Liquidatori delle preesistenti AA.SS.LL. "Roma A" e "Roma E", nonché "Roma B" e "Roma C";
 11. tutte le spese e gli oneri connessi all'esecuzione di quanto previsto nel presente decreto e degli atti inerenti o conseguenti alla loro esecuzione, compresi e trasferimenti e le volture, vanno imputati alla voce ed al conto patrimoniale per "oneri straordinari di istituzione delle nuove AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2";
 12. con riferimento alle RSU si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 3, 5 e 6 dell'*"Ipotesi di Contratto Collettivo Quadro per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale del 7 agosto 1998"*, sottoscritta dall'A.R.A.N. e dalle Confederazioni Sindacali in data 28 novembre 2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionali del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.

NICOLA ZINGARETTI

